

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare indetta dall'Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica: Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 - Comune di Livigno - Mottolino (SO) – “Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia” già previsto nel decreto 21 gennaio 2022 dell'Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze nonché negli allegati A (A-22) e D (D-12) del Piano degli interventi olimpici (d.P.C.M. 26 settembre 2022) e identificata come “Proposta di Partenariato pubblico privato nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia” - CUP J11B21007230001 - nell'allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche, in corso di approvazione con d.P.C.M. su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, comma 3, laddove contempla la Conferenza di servizi preliminare con abbreviazione dei termini in relazione alle opere di particolare complessità nonché alle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico allo scopo di acquisire, prima della presentazione di un progetto definitivo, “le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati” da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti che si esprimono mediante “rappresentante unico” appositamente designato e prevede, al medesimo comma 3, che “Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione precedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”;

VISTO, altresì, l'articolo 14-bis, comma 7, della predetta legge n. 241/1990 laddove recita: “Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione precedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni”;

VISTO l'articolo 14-ter della succitata legge 241/1990 che disciplina le modalità di svolgimento della “conferenza simultanea” e, in particolare, laddove stabilisce:

- al comma 1: *“la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la*

partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;

- al comma 7: *“l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’articolo 47, concernente la *“Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”;*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante le *“Norme in materia ambientale”;*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 61, commi 4,5, 6 e 7;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”;*

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo *“la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;*

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all’organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”* che sono esercitati dall’Amministratore Delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2026;

VISTO, altresì, il comma 11-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove dispone che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l’autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati*

da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con particolare riferimento al comma 498 dell’articolo 1, ha novellato il più volte citato comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, n. 16, stabilendo che *“Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* in particolare l’articolo 44 *“Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o rilevante impatto”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare il Libro IV *“Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni”*;

VISTI altresì gli articoli 225 e 226 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardanti le disposizioni transitorie e le abrogazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l’80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base del piano di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16;

VISTO l’articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta in data 29 novembre 2021 al n. REA.RM-1655339;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022, con cui è stato approvato il Piano degli interventi che negli allegati A (A 22) e nell’allegato D (D 12) indica l’opera pubblica in oggetto tra le opere essenziali e di elevata complessità cui si applicano le semplificazioni previste dall’articolo 44 del succitato decreto-legge n. 77 del 2021;

CONSIDERATO che l’opera pubblica in epigrafe risulta confermata come opera cui si applica la procedura semplificata prevista dall’articolo 44 del succitato decreto-legge n. 77 del 2021 e denominata *“A.22.0 Proposta di Partenariato pubblico privato nuovo impianto a fune con*

realizzazione di stazione intermedia” nell’allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche in corso di approvazione con d.P.C.M. su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il partenariato pubblico-privato (PPP), è una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico sulla base di un programma di investimento pubblico caratterizzato principalmente da una durata relativamente lunga della collaborazione pubblico-privata con modalità di finanziamento prevalentemente privato e ruolo strategico del privato rilevante in ogni fase del progetto, sulla base della definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico e di qualità dei servizi offerti;

CONSIDERATO che in data 13 giugno u.s. è stata depositata presso la Regione Lombardia l’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) nonché di verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai fini dell’espressione dei relativi pareri;

CONSIDERATA la candidatura delle società Mottolino S.p.A e Doppelmayr Italia S.r.l. per la Proposta di PPP-Partenariato Pubblico Privato presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 acquisita a protocollo Simico 886 del 21 marzo 2023

ACQUISITA la documentazione caricata su apposita piattaforma collaborativa digitale, da parte di Mottolino S.p.A. e Doppelmayr S.r.l in qualità di soggetti proponenti, e, pertanto, trasferita alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 per avviare le procedure amministrative preordinate all’autorizzazione dei progetti nonché le successive integrazioni documentali, ivi compreso quanto prodotto a riscontro di apposite richieste, inerenti all’intervento in oggetto;

VISTA la nota protocollo Simico n. 1693 del 31 maggio 2023 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare sincrona nonché convocata la riunione del 14 giugno 2023 alle ore 10.00 in modalità telematica sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento pubblico: “Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia” in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del 6 giugno 2023;
- richiedere le eventuali “integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni” entro il termine del 9 giugno 2023;
- rendere note le rispettive posizioni indicando esplicitamente “le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente” entro il 3 luglio 2023;

TENUTO CONTO che entro la data del 9 giugno 2023 non sono pervenute richieste di integrazioni;

ACQUISITI, pertanto, nel corso della predetta riunione del 14 giugno 2023, come riportato nel verbale succitato, nonché nei giorni a seguire, comunicazioni con indicazioni, osservazioni e/o condizioni in relazione ai successivi approfondimenti progettuali, e/o pareri favorevoli, con o senza prescrizioni, comunque espressi dalle Amministrazioni ed enti coinvolti ed invitati alla Conferenza stessa per il rilascio dell’assenso sul progetto definitivo, come da elenco seguente:

Elenco pareri

Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: Parere acquisito a prot. Simico n. 1993 del 20 giugno 2023 nel quale la Soprintendenza rappresenta di non rilevare motivi ostativi ed annuncia che non verrà richiesta l'attivazione della procedura di verifica preventiva d'interesse archeologico, esprimendo nulla osta a condizione che gli scavi previsti per la nuova stazione a valle siano realizzati con assistenza archeologica.
Regione del Lombardia: Parere di massima favorevole acquisito a prot. Simico n. 2034 del 3 luglio 2023, fatto salvo gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Comune di Livigno: Parere acquisito a prot. Simico n. 2032 del 3 luglio 2023 <i>Questione paesaggistica:</i> Parere favorevole per la stazione di valle e parere favorevole con condizione per la stazione di monte; <i>Aspetto urbanistico:</i> Parere favorevole con condizione.
Comunità Montana: Parere di competenza acquisito a prot. Simico n. 2031 del 3 luglio 2023.
Vigili del Fuoco: Parere favorevole acquisito a prot. Simico n. 1919 del 23 giugno 2023.

CONSIDERATO che i suindicati atti sostanziano pareri favorevoli, con prescrizioni o senza, relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di servizi preliminare svolta e che, a riguardo, da parte delle Amministrazioni ed enti invitati e partecipanti non è stato manifestato, in sede di riunione sincrona del 14 giugno 2023, e non è pervenuto alcun dissenso nel suindicato termine del 3 luglio 2023 prescritto con la nota succitata protocollo Simico n. 1693 del 31 maggio 2023;

CONSIDERATO che il progetto rientra nell'allegato 1 del piano complessivo delle opere olimpiche in corso di perfezionamento con descrizione dell'investimento "A.22.0 *Proposta di Partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia*";

VALUTATO che dagli atti suddetti risulta confermato quanto condiviso in sede di riunione predetta sulle attività di progettazione illustrate dalle società proponenti Mottolino S.p.A e Doppelmayr Italia S.r.l. che prospettano, a riguardo, la procedibilità dell'indizione di apposita Conferenza di servizi simultanea decisoria sul conseguente progetto definitivo da sviluppare secondo le condizioni e prescrizioni indicate laddove pertinenti al perfezionamento progettuale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi olimpici previsti dalle normative succitate;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere ai sensi del citato articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990 laddove prevede che, svolta la Conferenza preliminare, l'Amministrazione procedente "*indice la conferenza simultanea*" e che "*in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo*";

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di servizi preliminare svolta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, relativamente al progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'opera "*Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia*" di cui all'allegato A del Piano degli Interventi approvato con d.P.C.M. del 26 settembre 2022 nonché confermata nell'allegato

n. 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche del Piano complessivo delle opere olimpiche in corso di approvazione con d.P.C.M. su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze e degli atti di cui alle premesse del presente decreto, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico preliminare oggetto dell'espletata Conferenza di servizi preliminare.

Articolo 2

1. I successivi livelli di progettazione dovranno conformarsi alle condizioni e prescrizioni di cui agli atti predetti, laddove pertinenti al perfezionamento degli sviluppi progettuali, al fine di acquisire, in sede di conferenza decisoria simultanea, gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento stesso.

2. Relativamente al progetto definitivo, per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi ex lege e le esigenze temporali di realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche, si procederà in sede di Conferenza di servizi decisoria da indire con riunione *“in forma simultanea e in modalità sincrona”* e *“con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*.

3. Ai sensi delle disposizioni della predetta legge n. 241/1990, con particolare riferimento a quelle richiamate nelle premesse, in sede di conferenza simultanea decisoria di cui al precedente comma 2, *“le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”*.

4. La procedura della conferenza simultanea decisoria è finalizzata, in particolare, al raggiungimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 con particolare riferimento all'articolo 14-ter, comma 7, nonché all'articolo 14-quater concernente la *“decisione della Conferenza di servizi”*.

Articolo 3

1. Il presente decreto è trasmesso nonché reso noto, unitamente agli atti di cui alle premesse, tramite piattaforma digitale dedicata, alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati nonché è pubblicato sul sito della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio nonché sull'albo pretorio on-line del Comune di Livigno.

Roma, 3 agosto 2023

L'Amministratore delegato e Direttore generale

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea

